



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 69/2010/PAR

Parere n. 11/2010

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Primo Referendario	dott. Rocco LOTITO	Presidente f.f.
Referendario	dott. Giuseppe TETI	Componente
Referendario	dott. Donato LUCIANO	Componente-relatore

Nell'adunanza del 07 ottobre 2010

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Viste le modificazioni e integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 inoltrata dal Sindaco del comune di Castelgrande (PZ), con nota prot. n. 3844 del 13 luglio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente f.f. di questa Sezione di controllo n. 72 del 07 ottobre 2010, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore dott. Donato LUCIANO;

Premesso in fatto

Con richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 il Sindaco del Comune di Castelgrande ha proposto il seguente quesito riportato nel suo tenore letterale *"In occasione dell'approvazione del bilancio, questo ente ha deliberato un incremento della tassa sui rifiuti solidi urbani, nell'intesa di aumentare la percentuale di copertura della spesa sostenuta per il relativo servizio, nella prospettiva della copertura integrale dello stesso, fissata dal legislatore. Si paventa, adesso, un rischio di incremento dei costi, determinato da fatti non imputabili all'ente, né da questo prevedibili. Alla luce di quanto rappresentato, si domanda se è possibile deliberare per un nuovo incremento della TARSU, in corso di esercizio, ove l'aumento del costo dovesse concretamente realizzarsi."* Il Comune richiama in proposito il dettato dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68), secondo cui *"Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi ... gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate"*. L'altra norma richiamata è il comma 1 bis, dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiunto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale *"Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti*

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo".

Considerato in diritto

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131/2003, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni (direttamente) e i Comuni, le Province e le Città Metropolitane (di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito) possono richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, soffermandosi, in particolare, sui soggetti legittimati alla richiesta e sull'ambito oggettivo della funzione.

Con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR, approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, la medesima Sezione ha apportato modifiche ed integrazioni agli indirizzi e criteri generali per l'esercizio della predetta attività consultiva prestando particolare attenzione alle esigenze di uniformità di indirizzo e al procedimento per l'esercizio della funzione.

Con nota del 28 settembre 2009 e al fine di assicurare la nomofilachia delle funzioni di controllo, il Presidente della Corte dei conti ha quindi fornito ulteriori indicazioni procedurali necessarie a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ulteriori indicazioni sulla procedura di rimessione alle Sezioni riunite delle questioni di massima e di quelle relative a contrasti interpretativi fra le Sezioni regionali sono state fornite con deliberazione 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Ammissibilità della richiesta

Occorre preliminarmente verificare la sussistenza congiunta del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

- Requisito soggettivo:

I pareri possono esser richiesti dalle Regioni e *"...di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane.

Peraltro, la mancata istituzione del consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123 della Costituzione, non può considerarsi motivo ostativo alla richiesta diretta da parte degli enti tassativamente indicati, a condizione che l'istanza provenga dagli organi rappresentativi (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale).

La richiesta del parere in esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proviene dal Comune di Castelgrande ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

- Ambito oggettivo

I pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, attengono esclusivamente alla *"materia di contabilità pubblica"*. Tale nozione nell'ambito della funzione consultiva - come precisato dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/AUT/2006 - deve essere interpretata in senso restrittivo. Essa, infatti, assume una valenza limitata *"alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*. La predetta nozione, quindi, non coincide, con quella accolta ai fini della delimitazione dei confini della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione e dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Va inoltre precisato che l'attività consultiva della Corte dei conti può riguardare esclusivamente questioni giuridiche di carattere generale e astratto.

Deve, invece, essere esclusa ogni richiesta che comporti una valutazione su casi concreti o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente.

La richiesta di parere in esame, nonostante sia determinata dalla necessità di risolvere una specifica problematica concreta, riguarda più in generale l'interpretazione delle norme che disciplinano le modalità e i termini per l'adozione delle deliberazioni in materia di aumento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Alla luce delle considerazioni che precedono il parere è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito.

1. Appare opportuno procedere, preliminarmente, ad una sintetica e diacronica ricostruzione del complesso quadro normativo che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a partire dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", il quale, all'art. 58, ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni di una tassa annuale (usualmente denominata TARSU) da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo.

1.1 Successivamente, l'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio, 1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi) – poi modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una tariffa (usualmente denominata tariffa di igiene ambientale - TIA) per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Diversamente dalla normativa sulla TARSU, l'art. 49 del "decreto Ronchi", pertanto, stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti e dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni". Lo stesso art. 49 ha soppresso la TARSU *"a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio"*, disciplinato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di garantire la graduale applicazione della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni. Resta comunque ferma la possibilità, per i Comuni, di deliberare l'applicazione della tariffa, *"in via sperimentale"*, in sostituzione della TARSU, anche prima di tali termini. La completa soppressione della TARSU e la

sua sostituzione con la TIA (tariffa di igiene ambientale) è stata più volte differita dal legislatore che ha previsto un articolato regime transitorio concedendo ai Comuni termini differenziati in ragione sia del grado di copertura del costo del servizio che della popolazione dei Comuni stessi. Tali termini sono stati poi congelati nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con la previsione del mantenimento fino al 2009 del regime di prelievo adottato in ciascun ente per l'anno 2006 [Cfr. art. 1, comma 184, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208].

1.2 L'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in vigore dal 23 aprile 2006, ha, infatti, soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del decreto Ronchi, sostituendola con la diversa "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", che l'art. 5, comma 2 quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, denomina "tariffa integrata ambientale (TIA)". Il comma 11 del predetto art. 238 precisa però che *"sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*. L'art. 264 del medesimo decreto legislativo, inoltre, prevede che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta ... restano o sono abrogati ... i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità ... i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"*. L'art. 5, comma 2 quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, stabilisce che ove il regolamento previsto dall'art. 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (nuova TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Così ricostruito il complesso quadro normativo che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel merito è utile premettere che l'art. 1, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prevede che *"...fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della*

attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato". La sospensione degli aumenti ha avuto effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 maggio 2008) e ha fatto salvi, per gli enti locali, eventuali aumenti e maggiorazioni già previsti negli schemi di bilancio di previsione all'esame dei Consigli degli enti a tale data e approvati, comunque, entro il 31 maggio 2008, giusta la proroga stabilita con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2008.

La disposizione, che riguarda tutte le entrate tributarie degli enti territoriali, è stata poi confermata dall'art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133), secondo il quale *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)".*

3. Ai fini dell'individuazione dei termini e delle decorrenze degli aumenti relativi alla TARSU ammessi dal citato art. 77 bis, l'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici *"ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*. Con tale locuzione (inserita con intento chiarificatore dall'art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56) il legislatore ha voluto rendere palese il collegamento teleologico fra decisioni dell'ente in materia di finanza locale e formazione del bilancio di previsione (cfr. pareri Sezione Lombardia n. 14/2006 e Sezione Toscana n. 4/2009). L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha poi precisato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, *"è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ... I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*. Sul punto sebbene la norma prevedesse espressamente l'efficacia retroattiva al

1° gennaio dell'anno in corso solo per "i regolamenti sulle entrate" approvati successivamente all'inizio dell'esercizio (purchè entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque non oltre l'approvazione dello stesso) e non anche per la deliberazione di fissazione delle aliquote e delle tariffe, si è ritenuto, per un'interpretazione sistematica delle norme, che anche tale deliberazione, se assunta dopo il 1° gennaio, potesse trovare applicazione a partire da tale data, purché approvata prima del bilancio di previsione (cfr. parere Sezione Lombardia 14/2006). I dubbi sono stati definitivamente dissipati dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che precisa come anche le tariffe e le aliquote delle entrate locali deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché prima dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione dello stesso, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

4. Problema diverso è quello che riguarda la possibilità per i Comuni di deliberare incrementi della TARSU in corso di esercizio, ma dopo l'approvazione del bilancio, e con effetto dal 1° gennaio dell'esercizio stesso. Sul punto il Comune di Castelgrande richiama l'art. 9, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, secondo cui *"Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi ... gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate"*. Tale disposizione riproduce letteralmente il contenuto dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'altra norma richiamata è il comma 1 bis dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiunto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale *"Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"*.

4.1 Occorre a questo punto valutare la compatibilità di entrambe le previsioni normative richiamate con le specifiche disposizioni introdotte successivamente e l'impatto che ha avuto sull'art. 9, comma 2, del decreto

legge 18 gennaio 1993, n. 8, la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (la disposizione dell'art. 54, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata aggiunta dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è, quindi, successiva allo Statuto del contribuente). La legge 27 luglio 2000, n. 212, contiene disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario. L'art. 3, comma 1, poi, introduce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo il caso di norme interpretative, e precisa che con riferimento ai tributi periodici le eventuali modifiche *"...si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono"*.

4.2 Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cfr. Cass. civ. Sez. V, 06-04-2009, n. 8254). Pertanto, anche l'art. 3 dello Statuto del contribuente, che ha codificato il principio di irretroattività nella materia fiscale, non trova applicazione con riferimento alle leggi anteriormente vigenti; con la conseguenza che non possono considerarsi tacitamente abrogate tutte le disposizioni precedenti incompatibili con l'art. 1, comma 2, e con l'art. 3, commi 1 e 2, dello stesso (Cfr. Cass. civ. Sez. V, 16-04-2008, n. 9913). Va inoltre precisato che il legislatore può, comunque, stante il rango di legge ordinaria dello Statuto del contribuente, prevedere norme tributarie retroattive nel rispetto dei limiti posti in materia dalla giurisprudenza costituzionale. Sul punto è opportuno ricordare il consolidato insegnamento secondo cui l'irretroattività *"costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, comma 2, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini"* (Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155). Dunque, il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, può emanare norme retroattive a

condizione che le stesse *"...trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti così da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti"* (ex multis Corte Cost., 13 ottobre 2000, n. 419).

4.3 Ciò detto, passando all'esame della compatibilità delle due previsioni normative di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, e all'art. 54, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (comma aggiunto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) con le specifiche disposizioni introdotte successivamente, si osserva che tali norme devono intendersi tacitamente abrogate dagli artt. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in applicazione dei noti principi che disciplinano le antinomie normative (cfr. parere Sezione Calabria n. 427/2009 e, seppur con motivazioni diverse, parere Sezione Toscana n. 4/2009).

Alla luce della normativa sopravvenuta, dunque, gli enti locali possono modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza (nel caso specifico la TARSU) successivamente all'inizio dell'esercizio, purché prima dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione dello stesso, con effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata modifica entro tali termini, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Non è possibile, dunque, per i Comuni deliberare incrementi della TARSU in corso di esercizio, ma dopo l'approvazione del bilancio, e con effetto dal 1° gennaio dell'esercizio stesso.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente e al presidente del coordinamento

delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 07 ottobre 2010.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE F.F.
F.to Dott. Rocco LOTITO

I Componenti

F.to Dott. Giuseppe TETI

F.to Dott. Donato LUCIANO (relatore)

Depositata in Segreteria il 07 ottobre 2010

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO